

Le novità della Legge “Codice Rosso” e la situazione durante l'emergenza COVID-19

“Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l'energia essenziale della vita su questo pianeta. Si forza quanto è nato per essere aperto, fiducioso, caloroso, creativo e vivo a essere piegato, sterile e domato”.
Eve Ensler

Il **9 agosto 2019** è entrata in vigore la legge n. **69/19**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.173/19, dal titolo *“Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”*, cosiddetto **Codice Rosso**.

Una legge nata con l'obiettivo di introdurre nuove fattispecie di reato, inasprire le pene e offrire una pronta risposta alla violenza di genere.

La violenza di genere è un fenomeno che si è manifestato in tutta la sua trasversalità sociale, culturale ed economica nel nostro Paese.

I dati ISTAT evidenziano che in Italia **il 31,5% delle donne ha subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale**.

Le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o stratonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex.

Il 43,9% degli omicidi di donne sono commessi da un partner.

DONNE E COVID-19: CONVIVENZA FORZATA E VIOLENZA

In questo periodo di emergenza per il Coronavirus, nel quale siamo stati costretti alla forzata permanenza in casa, i reati di violenza contro le donne che si sono consumati tra le mura domestiche sono aumentati. Per le donne maltrattate in famiglia la quarantena può coincidere, infatti, con un aumento delle violenze: l'isolamento, la convivenza forzata e l'instabilità socio-economica in questo periodo di emergenza coronavirus sono fattori che rendono le donne e i loro figli più esposte alla violenza domestica. E i numeri lo confermano.

Nel mese di marzo sono stati 716 i contatti delle donne che hanno segnalato episodi di violenza (erano stati 670 nel marzo 2019), mentre dal 1 al 18 aprile 2020 sono saliti a 1037 (397 nello stesso periodo del 2019).

Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti nonostante l'emergenza da COVID-19 e hanno confermato che al 16 aprile sono pervenute ai centri antiviolenza 1200 richieste di aiuto in più, un dato che dimostra quanto la convivenza forzata abbia ulteriormente esacerbato situazioni di violenza che le donne stavano vivendo.

Un caso particolare è quello dei centri D.i.Re, "**Donne in Rete contro la violenza**". Dal 2 marzo al 5 aprile 2020 i centri D.i.Re, sono stati contattati complessivamente da 2.867 donne, di cui soltanto 806 (pari al 28%) sono contatti "nuovi", di donne che non si erano mai rivolte prima ai centri antiviolenza del loro territorio.

Un numero che preoccupa perché segno evidente delle difficoltà delle donne di denunciare o chiedere aiuto in un momento così delicato come quello dell'emergenza coronavirus. Il problema è che in questo periodo le donne non riescono a sfuggire al controllo di chi le minaccia neanche per fare una telefonata, di sicuro non per spiegare

perché si sta chiamando: le donne che hanno chiamato tramite il 1522, cioè il numero telefonico gratuito antiviolenza e stalking collegato alla rete dei Centri Antiviolenza, sono soltanto il 3,5 del totale. E anche uscire di casa con una scusa diventa difficile.




FIG.1 Distribuzione regionale numero donne che hanno contattato i centri D.i.Re per la prima volta (Nuovi contatti) e che si erano già rivolte ai centri (Vecchi contatti).

Nell'ultima rilevazione dati D.i.Re (2018) le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza della rete in un anno sono state 19.715, di cui 15.456 (pari al 78%) erano donne "nuove", con una media mensile pari a 1.643 donne seguite ogni mese, di cui 1.288 (pari al 78%) donne "nuove", che hanno contattato un centro antiviolenza D.i.Re per la prima volta.

Ma per le donne vittime di violenza l'assistenza non si ferma: in questo periodo di emergenza, infatti, sono stati potenziati gli strumenti di supporto e aiuto per le donne.

NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING 1522: CALL CENTER E APP

Il **numero verde gratuito 1522** è **attivo 24 ore su 24**. Il 1522 è un servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al numero rispondono operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

È in corso la campagna di comunicazione, **“Libera puoi”**, promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità a sostegno delle donne vittime di violenza durante l'emergenza coronavirus. Una campagna che intende lanciare un messaggio di vicinanza **per ricordare alle donne** in situazione di isolamento domiciliare **che in caso di difficoltà non sono sole, ma possono contare sul numero gratuito antiviolenza e stalking 1522**, sulle case rifugio e sui centri antiviolenza.

È stato riportato in Rai lo [spot #LiberaPuoi](#) e realizzata una nuova campagna di sensibilizzazione, con diversi artisti attenti a questo tema. L'opera di informazione che i media stanno svolgendo in queste ore è cruciale per diffondere il messaggio alle donne che ne hanno bisogno per salvare se stesse e i propri figli.

Il **1522** – contattabile sia chiamando sia tramite app - è disponibile in italiano e in altre 4 lingue (inglese, francese, spagnolo e arabo). Soprattutto l'app è utile in condizioni in cui anche fare una telefonata espone una donna a ulteriori rischi per la propria incolumità.

La crescita nell'utilizzo dell'**app 1522** negli ultimi giorni è stata significativa: le segnalazioni via chat sono salite a 143 a marzo e a 253 nei primi 18 giorni di aprile.

APP YOUPOL

La Polizia di Stato ha messo a disposizione anche l'**app YOUPOL**, già attiva per segnalare episodi di spaccio e bullismo, anche per i reati di violenza tra le mura domestiche.

L'app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti.

Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla sala operativa della questura competente per territorio.

Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma anonima. Anche chi è stato testimone diretto o indiretto - per esempio i vicini di casa - può denunciare il fatto all'autorità di polizia, inviando un messaggio anche con foto e video.

L'applicativo si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per dispositivi iOS e Android.

ASSISTENZA NEI PRONTO SOCCORSO

Il nostro sistema sanitario mette a disposizione di tutte le donne una rete di servizi sul territorio, ospedalieri e ambulatoriali, socio-sanitari e socio-assistenziali, anche attraverso strutture facenti capo al settore materno-infantile, come ad esempio il consultorio familiare, al fine di assicurare un modello integrato di intervento. Uno dei luoghi in cui più frequentemente è possibile intercettare la vittima di violenza è il Pronto Soccorso. Per la tempestiva e adeguata presa in carico delle donne vittime di violenza che si rivolgono al Pronto Soccorso sono state adottate le specifiche Linee Guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria. Nei Pronto Soccorsi è stato avviato un corso per formare operatori sanitari su prevenzione, cura e assistenza alle donne vittime di violenza.

SEGNALAZIONI IN FARMACIA

Di recente il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, il Presidente di Federfarma e il Presidente di Assofarm hanno firmato un **protocollo d'intesa per potenziare l'informazione per le donne vittime di violenza domestica e/o stalking durante l'emergenza Coronavirus**.

L'obiettivo è essere accanto alle donne in questo momento di ulteriore difficoltà, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per chiedere aiuto e denunciare la violenza in sicurezza. Le farmacie presenti sul territorio nazionale riceveranno materiale informativo che consentirà alle donne di accedere alle prime indicazioni utili per prevenire ed

affrontare in modo efficace eventuali situazioni di violenza o stalking da parte maschile. A questo scopo sono state predisposte delle linee guida informative, che saranno rese disponibili nelle farmacie. In particolare, sarà rafforzata la diffusione, anche attraverso l'esposizione di un cartello, del numero verde antiviolenza 1522, attivo h24, già oggetto in queste settimane di una campagna di comunicazione promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA: NUMERI E APP DA CONTATTARE

- **Numero rosa 1522**, antiviolenza e anti stalking che fornisce assistenza e supporto 24 ore su 24.
- **App 1522**, disponibile su IOS e Android, che consente alle donne di chattare con le operatrici e chiedere aiuto e informazioni in sicurezza, senza correre il rischio ulteriore di essere ascoltate dai loro aggressori.
- **App "Youpol"**, realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, l'App è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche.
- **Centri antiviolenza**, la mappa dei centri è disponibile sul sito del Dipartimento della Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio (www.pariopportunita.gov.it/materiale/mappa-centri-antiviolenza).
- **Consultori familiari**, la mappa è disponibile sul sito del Ministero della Salute al link .

Ricordiamo, inoltre, che è stato firmato il decreto con iter straordinario per l'erogazione di 30 milioni di fondi antiviolenza. La procedura – voluta d'urgenza dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in considerazione dell'emergenza da Covid19 – ha consentito di sbloccare le risorse, già ripartite alle Regioni (DPCM del 4.12.2019) per il 2019, pur in assenza della programmazione da parte delle Regioni, normalmente richiesta nell'iter ordinario.

Il decreto prevede inoltre che la parte di risorse – 10 milioni – destinata a specifiche attività collaterali per il contrasto della violenza (20 milioni sono invece destinati all’attività ordinaria dei centri antiviolenza e delle case rifugio) dovrà essere prioritariamente impiegata per il sostegno delle iniziative che i centri antiviolenza e le case rifugio devono adottare in questi giorni per far fronte all’emergenza da Coronavirus.

IL CODICE ROSSO, LE NOVITÀ INTRODOTTE

Proponiamo **un approfondimento sul Codice Rosso**, ovvero la recente **legge n. 69/19** che ha introdotto norme a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69/19, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.173/19, dal titolo *“Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”*, cosiddetto Codice Rosso.

La predetta legge è intervenuta sulla disciplina del Codice Penale introducendo nuove fattispecie di reato e inasprendo le pene; per i delitti esistenti, la legge è intervenuta sul procedimento penale al fine di velocizzarne l’istaurazione ed accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Il legislatore si è posto l’obbiettivo di predisporre strumenti che consentissero di intervenire in modo tempestivo al fine di bloccare, sul nascere, l’azione criminosa; questo, tramite un procedimento snello ed efficace.

La legge n. 69/19 ha recepito le esortazioni contenute nella sentenza n. 41237/2017 della Corte Europea. In detta sentenza la Corte eccepiva allo Stato Italiano l’inadeguatezza e l’efficacia delle norme riguardanti il fenomeno della violenza domestica e di genere; rilevava, inoltre, l’incapacità dello stesso di intervenire in modo tempestivo a salvaguardia della vita delle persone dalle aggressioni criminose altrui. La Corte, in definitiva, evidenziava la necessità di intervenire con strumenti legislativi volti a prevenire l’azione criminosa e ad attuare uno “processo penale intelligente”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CODICE ROSSO

Dal punto di vista procedurale:

- la comunicazione della notizia di reato, in caso di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, può avvenire immediatamente anche in forma orale;

- il Pubblico Ministero può assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- la Polizia Giudiziaria può procedere, senza ritardo, al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero;
- vi è obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva;
- la sospensione condizionale della pena potrà essere concessa a seguito della partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero.

Sono previsti degli aumenti delle pene edittali in caso di:

- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- violenza sessuale (art. 609 bis c.p.).

Il Codice Rosso ha previsto delle nuove fattispecie delittuose:

- delitto costrizione o induzione al matrimonio, art. 558 bis c.p.;
- delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, art 612 ter c.p.;
- delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, art. 583-quinquies c.p.;
- delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, art. 387 bis c.p.

Prima di descrivere le principali novità sopradette, ricordiamo la definizione di violenza nei confronti delle donne utilizzata dalla Convenzione di Istanbul secondo la quale con l'espressione "**violenza nei confronti delle donne**" s'intende "**designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono**

suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

L’espressione “violenza domestica” designa “*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*”.

La nozione di violenza domestica si desume dall’art. 3 comma 1 del D.L. 93/2013 convertito dalla legge 113/2013 sulla scia da quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Ai fini di detto articolo di intendono “*violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodi, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*”.

Qui di seguito la legge n. 69/2019, Codice Rosso, nelle sue rilevanti novità.

L’OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Viene reso più veloce l’avvio del procedimento penale al fine di ottenere in tempi più celeri i provvedimenti a tutela dei diritti: la polizia giudiziaria comunica la notizia di reato anche in forma orale al PM.

In particolare, la legge n. 69/19 integra nel comma 3 dell’art 347 c.p.p., i reati per i quali è oggi possibile la comunicazione della notizia di reato, da parte della polizia giudiziaria, al PM, anche in forma orale. Ed infatti, oltre ai gravi delitti indicati all’art. 407 comma 2 lettera a) ed in ogni caso in cui sussistono casi di urgenza, la comunicazione in forma orale è possibile per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (ex art. 572 c.p.), violenza sessuale (ex art. 609 bis c.p.), anche riguardo le circostanze aggravanti (ex art. 609 ter c.p.), atti sessuali nei confronti di minorenni (ex art 609 quater c.p.), corruzione di minorenni (ex art 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (ex art 609 octies c.p.), atti persecutori (ex art 612 bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video

sessualmente espliciti (ex art 612 ter c.p.), lesioni personali (ex art 582 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (ex art. 583 quinquies c.p.), casi aggravanti ai sensi dell'art 576 c.p.

Il Pubblico Ministero può assumere informazioni dalla persona offesa entro il termine di 3 giorni dalla denuncia. In sostanza si accelera lo svolgimento delle indagini per evitare che le lentezze nell'acquisizione e dell'iscrizione della notizia di reato possano pregiudicare la tempestività degli interventi contro i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e di lesioni aggravate, se commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza. Il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela dei minori o per la riservatezza delle indagini.

ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DIVIETO DI AVVICINAMENTO

Il nuovo art. 387 bis del c.p. dispone che *“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del c.p.p. o dall'ordine di cui all'art. 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni”*.

Si tratta di una figura criminosa diretta a far conseguire sanzioni penali alla violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari:

- dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), al fine di tutelare i conviventi dell'imputato da possibili condotte violente. Il giudice, infatti, oltre a disporre l'allontanamento, può impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi di solito frequentati dalla persona offesa e imporgli il versamento di un assegno;
- del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.);
- dall'ordine di allontanamento di urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.). Questa misura cautelare è stata introdotta al fine di aumentare gli strumenti di tutela contro il fenomeno del femminicidio. L'allontanamento, disposto dalla polizia giudiziaria, è una mera facoltà nel caso in cui vi siano fondati motivi che possano far presumere che le condotte criminose possano essere reiterate con conseguente pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa dal reato.

I CORSI FORMATIVI PREVISTI PER POLIZIA DI STATO, CARABINIERI E POLIZIA PENITENZIARIA

La legge 69/2019 prevede che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo di Polizia Penitenziaria attivino, obbligatoriamente, dei corsi di formazione.

I corsi di formazione sono rivolti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo di Polizia Penitenziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere. I corsi dovranno essere individuati con il decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Interno della Giustizia e della Difesa.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In merito alla sospensione condizionale della pena, la nuova legge aggiunge un ulteriore comma all'art. 165 c.p. prevedendo che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Detti percorsi di recupero, tuttavia, non devono produrre maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica, piuttosto detti oneri devono essere a carico del condannato.

L'art. 165 del c.p. ricordiamo che conferisce al Giudice il potere discrezionale di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena a diversi obblighi, tra cui quello di restituzione, da parte dell'imputato, di quanto ottenuto illegittimamente oppure quello di risarcire il danno cagionato ed eliminare le conseguenze dannose causate con il reato.

Inoltre, qualora il condannato non si opponga, potrà ottenere la sospensione condizionale della pena prestando un'attività retribuita a favore della collettività per un periodo che non può essere superiore alla durata della pena sospesa.

COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO

La nuova legge introduce questa nuova fattispecie delittuosa per rafforzare la protezione contro i matrimoni forzati e quelli precoci, fenomeno oggi ancora molto diffuso; in particolare la norma prevede che chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena si applica anche a chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, la induce a contrarre matrimonio o unione civile, abusando delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, o dell'autorità derivante dal suo affidamento per ragioni di cura, vigilanza, custodia, istruzione o educazione.

Qualora i fatti siano commessi a danno di un minore di anni 18 è previsto un aumento di pena; quest'ultima, inoltre, è da 2 a 7 anni di reclusione se i fatti sono commessi a danno di un minore di anni 14. Il reato si configura anche nel caso in cui il fatto sia commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia ovvero in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

IL FONDO A FAVORE DEGLI ORFANI

È stato incrementato il Fondo in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; in particolare, una quota è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici ed al finanziamento di iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, assicurando che almeno il 70% sia destinato agli interventi in favore dei minori e la restante parte a favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti; un'altra quota è destinata in favore di misure in sostegno delle famiglie affidatarie.

LA DIFFUSIONE DI VIDEO E IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITI: “REVENGE PORN”

La legge n.69 del 2019 introduce l’art. 612 ter c.p. contenente la nuova fattispecie delittuosa riguardante la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti conosciuto, con il nome di “*revenge porn*”, termine nato nel modo anglosassone per indicare la divulgazione non consensuale, spinta da finalità vendicative, di immagini intime raffiguranti il partner, nella speranza che lo scandalo pregiudichi il futuro professionale o le relazioni interpersonali della persona ritratta nelle immagini.

L’art. 612 ter del c.p. prevede che chiunque invii, ceda, consegni, pubblichi o diffonda immagini o video sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 5.000 a € 15.000.

Il reato si configura anche qualora chi ha ricevuto o acquisito delle immagini o video contenente le immagini o video sessualmente espliciti le invii, le pubblichi o le diffonda senza il consenso della persona rappresentata.

In particolare, per pubblicazione si intendono tutti quei casi in cui le immagini fotografiche o video sono “caricati” sui siti, sui *social network* o su altre piattaforme on line. Nella diffusione potrebbe rientrare anche l’utilizzo di chat o di mail list.

Il delitto previsto dall’art. 612 del c.p. è procedibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi.

LE LESIONI PERMANENTI AL VISO

L’art. 583 *quinquies* punisce chiunque cagioni una lesione personale, dalla quale derivi la deformazione o lo sfregio del viso, con la reclusione da 8 a 14 anni.

Per deformazione si intende un sovvertimento estetico fisiognomico che determina, in chi guarda, un senso di ripugnanza e ribrezzo; per sfregio s’intende un’alterazione di grado inferiore consistente in un pregiudizio, anche meramente estetico, dell’armonia e dei lineamenti del viso.

Questa nuova fattispecie delittuosa abroga l’attuale ipotesi di lesioni personali gravissime.

Viene previsto, inoltre, la pena accessoria della interdizione perpetua da ogni ufficio relativo alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

L'INASPIMENTO DELLE PENE PER I REATI A SFONDO SESSUALE

La legge n. 69/19 innalza le pene per i reati a sfondo sessuale, rendendole più severe.

Per la violenza sessuale di cui al primo comma dell'art. 609 bis c.p., la pena viene innalzata da 6 a 12 anni (sostituendo la precedente previsione da 5 a 10 anni); tale pena si applica a *“chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali”*.

Per quanto riguarda le circostanze aggravate del reato di violenza sessuale, viene previsto che:

- la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore è sempre aggravata, con l'aumento di un terzo della pena, a prescindere dall'età della vittima (prima era aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti a danno di un minore);
- vi è un aumento della pena della metà se i fatti sono commessi nei confronti di persona di età compresa dai 10 ai 14 anni (la reclusione diventa da 9 a 18 anni invece dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni);
- vi è un aumento della pena pari al doppio della pena base, se i fatti di cui all'art. 609 bis sono commessi in danno di una persona che non ha compiuto gli anni 10 (è possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; in queste ipotesi, la reclusione era prevista da 7 a 14 anni);
- per la violenza verso i minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (reclusione da 8 a 16 anni).

Per quanto riguarda gli atti sessuali con minorenni viene prevista un'aggravante con contestuale aumento di pena, nel caso in cui il compimento degli atti sessuali con il minore, che non abbia compiuto gli anni 14, avvenga in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

La legge n. 69/19, infine, rende più severa la pena del reato di violenza sessuale di gruppo: infatti la pena della reclusione da 6 a 12 anni, viene elevata da 8 a 14 anni.

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: ERGASTOLO

L'articolo 11 della legge n. 69/2019 apporta delle modifiche all'omicidio aggravato dalle relazioni personali di cui all'art. 577 del c.p., intitolato "*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*", ampliando il campo d'applicazione degli aggravanti.

In particolare, all'art. 577 del c.p. sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo comma viene prevista l'aggravante, consentendo l'applicazione dell'ergastolo e ampliando la portata della stessa, anche nel caso di reato commesso contro il minorenni adottato, contro la persona convivente con il colpevole a cui è legata da una relazione affettiva;
- al secondo comma al fine di prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni, la modifica apportata ha interessato anche la persona legata al colpevole da una stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate e l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal Titolo VIII del libro primo del codice civile;
- dopo il secondo comma viene previsto che le circostanze attenuanti diverse da quelle disciplinate dagli artt. 62, n.1 (aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore di anni 18) e 114, nel caso concorrano con quelle aggravanti indicate al primo comma n. 1 e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti su queste ultime.

DELITTO DI ONORE

Ricordiamo che il nostro codice, prevedeva la rilevanza penale della causa d'onore, prima di essere abolita con la l. n. 442/1981. Ed infatti, l'art. 587 del c.p. recitava: "*Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato di ira determinato dall'offesa recata all'onore suo e della sua famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Alla stessa pena soggiace*

chi, nelle dette circostanze, cagione la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale con il coniuge, con la figlia o con la sorella”.

Si trattava di un residuo legislativo del Codice Rocco in vigore dal Fascismo.

La vera peculiarità del delitto d'onore risiedeva nel fatto che chi uccideva o feriva il coniuge, la figlia, la sorella e /o la persona trovata con quest'ultime, beneficiava di una pena minore rispetto alla normale ipotesi di omicidio e di lesioni personali; in sostanza, con l'omicidio di un estraneo si rischiava l'ergastolo mentre con l'omicidio dell'amante della propria moglie al massimo 7 anni!

Affinché potesse scattare il delitto d'onore la norma richiedeva due condizioni: la prima, che l'autore trovasse il coniuge, la figlia o la sorella, nell'atto di unirsi con l'altra persona; la seconda, che da questa scoperta ne derivasse uno stato d'ira determinato dall'offesa recata al suo onore o a quello della sua famiglia.

La nostra giurisprudenza, soprattutto quella della Corte di Cassazione, è stata ferma nell'escludere che a seguito della lesione di diritti fondamentali come la vita o l'integrità fisica, la diversità culturale che motiva la commissione di un determinato reato possa escludere o attenuare la responsabilità.

Citiamo due recenti sentenze.

“La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (...) non può configurare motivo abietto o futile "la sola manifestazione per quanto parossistica e ingiustificabile di gelosia, che, collegata "ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune", non è espressione di per sé "di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione".

Cass.Pen., Sez. I, 6 luglio 2018, n. 49129

“Gli stati emotivi e passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale.”

Cass.Pen., Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 5299.

LE AGGRAVANTI

Circa le circostanze aggravate individuate dall'art. 61 c.p. al numero 11 *quinquies* le parole *“contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'art. 762”* sono sostituite dalle parole *“e contro la libertà personale”*.

Inoltre, per quanto riguarda il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi:

- viene previsto un aumento di pena da 3 a 7 anni;
- è previsto un aumento della pena fino alla metà, nel caso in cui il fatto venga commesso alla presenza o a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi;
- il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato.

Viene previsto, inoltre, un aumento, sia nel minimo che nel massimo, della pena di reclusione per il reato di atti persecutori (stalking): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.

All'indiziato del delitto di maltrattamenti sarà possibile applicare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, alla quale potrà essere aggiunto, nel caso si renda necessario, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più provincie.

Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, potrà essere imposta all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Con il consenso dell'interessato, inoltre, all'indiziato potrà essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico.

Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti anche le misure patrimoniali di prevenzione.

ALTRE MODIFICHE PREVISTE DAL CODICE ROSSO

- Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione (-) è trasmessa senza ritardo al Giudice civile procedente.
- Sono previste particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di anni 16 o da vittima in condizione di particolare vulnerabilità.
- Le comunicazioni relative all'evasione e alla scarcerazione sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore.
- Viene previsto che per disporre dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa.
- È prevista la facoltà per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziali.
- Nel riparto annuale di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case-rifugio in ogni regione.
- La Procura presso il Tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte di Appello, è l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato, che dà diritto all'indennizzo, è stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea ed il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

IL CODICE ROSSO IN PILLOLE

AUMENTO PENE EDITTALI

- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti in famiglia
La pena detentiva aumenta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 anni – si prevede che il minore degli anni 18 che assiste alla violenza debba essere considerato persona offesa.
- Art. 612 bis c.p. – Atti persecutori
Nella sua forma base viene punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.
- Art. 609 bis c.p. – Violenza sessuale
Reclusione da 6 a 12 anni e sono previste nuove aggravanti anche ad effetto speciale.
L'ergastolo si applicherà anche ai reati commessi a danno dell'ascendente e o del discendente *“per effetto di adozione di minorenni” e della persona “stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”*.
- L'ultimo comma dell'art. 577 trova applicazione anche qualora la persona offesa sia *“legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate”* ovvero *“l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro I c.c.”*.

NUOVE MISURE PROCEDURALI

- Il PM deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato.
- La polizia giudiziaria deve comunicare la notizia di reato al Pubblico Ministero immediatamente anche in forma orale.
- La Polizia Giudiziaria deve procedere senza ritardo a compiere gli atti delegati dal PM e deve mettere a disposizione del PM senza ritardo la documentazione dell'attività svolta.
- Vi è l'obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del

condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

- La sospensione condizionale potrà essere concessa in subordine alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologia e recupero.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Codice Rosso è stato accompagnato da critiche e da polemiche e come tutte le leggi anch'essa dimostrerà nella pratica dei fatti, le proprie lacune o al contrario la propria efficacia. Lo scopo della legge è quello di velocizzare il procedimento penale, intervenire tempestivamente su specifiche condotte, o in determinati contesti al fine di ottenere un'efficiente garanzia per i diritti dei singoli.

Certamente il fatto che la persona offesa sia ascoltata immediatamente da parte del PM (entro 3 giorni dalla denuncia) al fine di permettere l'adozione di provvedimenti protettivi e di non avvicinamento, che la Polizia Giudiziaria procede senza ritardo agli atti di indagine delegati come anche che il Personale sia formato, costituiscono, senza meno, un segnale dell'importanza dei valori che la legge mira a tutelare, al fine di prevenire i reati di violenza e di genere con lo scopo di invertire la tendenza sino ad oggi verificatasi.

È chiaro che solo le prime sentenze della giurisprudenza potranno delineare i contorni della nuova legge e verificarne la reale portata.

Con l'approvazione di questa legge continua il faticoso percorso verso una auspicata produzione normativa sempre più accogliente delle differenze, non solo di genere, e sempre più attenta alla prevenzione dei comportamenti violenti e alla protezione delle vittime.

Pur consapevoli dell'importanza della legge 19 luglio 2019 n. 69 nota come **Codice Rosso** - che colma un vuoto normativo impeditivo di azioni utili alla tutela della vittima – siamo ancora in attesa di norme capaci di dare sostanza al Piano nazionale sulla violenza maschile contro le donne.

Il Codice Rosso agisce anche in termini punitivi ma si è ancora in assenza di un approccio complessivo che preveda attività di prevenzione, di protezione, di punizione e di politiche integrate.

In questo contesto la vittima potrebbe ritrovarsi risucchiata nel vortice delle procedure, in un momento di grande sconvolgimento emotivo, senza alcuna protezione e tale da indurla alla potenziale revoca della denuncia stessa. Inoltre, riteniamo imprescindibile investire sulla formazione degli operatori delle Forze dell'Ordine, dei Magistrati e di tutti gli operatori che, a vario titolo, si trovano ad interagire con le vittime di violenza.

L'invarianza di spesa prevista dalla legge rischia di vanificare o ridurre l'impatto della norma dal momento che non è prevista alcuna linea di finanziamento per quanto necessario all'attuazione della stessa legge.

Per questo ci preoccupa che la partecipazione dell'autore del reato ai corsi per la prevenzione della recidiva possa pesare sui fondi destinati alle vittime.

Aprile 2020

a cura di:

Ufficio Legale FNP CISL

Coordinamento Donne FNP CISL

grafica:

Dipartimento Comunicazione FNP CISL

Dati e approfondimenti per lo Speciale

Bibliografia

- Legge 19 luglio 2019, n. 69;
- D.L. n. 93/2013 convertito in L. n. 113/2013;
- R.D. 19 ottobre 1930, n.1398 Approvazione del testo definitivo del Codice penale (estratto: artt. 572, 612 bis, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 ter, 582, 583 quinquies, 576, 387 bis, 165, 577, 61, 762);
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 Approvazione del Codice di procedura penale (estratto: artt. 74-95, 190 bis, 272-415 bis, 438, 472, 537 bis – 543, 659);
- D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (estratto: artt. 64 bis, 132 bis);
- D.L.vo 9 novembre 2007, n. 204 Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
- L. 11 gennaio 2018, n.4 Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici;
- Corte Europea sentenza n. 41237/2017;
- Cass.Pen., Sez. I, 6 luglio 2018, n. 49129;
- Cass.Pen., Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 5299;
- Maria Concetta Tringali, *Femminicidio e violenza di genere. Appunti per donne che vogliono raccontare*. Edizioni SEB 27, 2019;
- Andra Conz - Luigi Levita, *Il codice rosso*. DIKE Editrice, 2019;
- Veronica Casalnuovo, Salvatore Colella, *Il Codice Rosso*. La Tribuna, 2019;
- Antonella Marandola, Giuseppe Pavich, *Codice Rosso I*. n. 69/2019, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019;
- Jacopo Morrone, Cristina Paolini, Enrico Sirotti Gaudenzi, *Codice Rosso*, L. 19 luglio 2019, n. 69, Revelino Editore, 2019;

Sitografia

- Disegno di legge n. 1200, in atti parlamentari, in *senato.it*;
- Disegno di legge n. 229, in atti parlamentari, in *senato.it*;
- Disegno di legge n. 295, in atti parlamentari, in *senato.it*;
- Disegno di legge n. 335, in atti parlamentari, in *senato.it*;
- Disegno di legge n. 548, in atti parlamentari, in *senato.it*;

-Disegno di legge n. 174, disposizioni in materia di matrimoni precoci e forzati in atti parlamentari, in *senato.it*;

-Disegno di legge n. 662, disposizioni in materia di matrimoni precoci e forzati in atti parlamentari, in *senato.it*.

- www.poliziadistato.it

- www.salute.gov.it

- www.pariopportunita.gov

- <https://www.direcontrolavioenza.it/violenza-covid19-2867-donne-si-sono-rivolte-ai-centri-antiviolenza-d-i-re-durante-il-lockdown/>